

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25
SETTEMBRE 1997, N. 324, RECANTE ULTERIORI IN-
Terventi IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA ROT-
TAMAZIONE (4179)*

(A.C. n. 4179 — sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

la politica perseguita in questi anni recenti dai vari governi è stata finalizzata a soccorrere il settore dell'auto, nel quale vi è una indiscussa presenza monopolistica dalla FIAT;

di tali interventi, dei quali, nonostante sia stato più volte richiesto, non si conosce l'entità, non può essere dato un giudizio positivo, in quanto essi non hanno risolto nessuno dei problemi del settore;

i marchi nazionali da tempo stanno cedendo quote di mercato a quelli esteri che continuano la loro costante penetrazione grazie alla innovazione di prodotto e di processo attuato in questi anni, frutto di impegni consistenti nella ricerca;

la pessima qualità dell'aria, in conseguenza anche delle emissioni provenienti dai motori a scoppio, in molte città obbliga i sindaci a sospendere la circolazione stradale per lunghi periodi di tempo;

l'occupazione nel settore registra un costante decremento;

la fase della incentivazione alla rottamazione è da collocare, in un quadro di aiuti al settore stretto da una particolare congiuntura, come straordinario e non ripetibile;

i risultati significativi ottenuti in questo anno di incentivazione relativa-

mente all'incremento delle vendite, all'aumento dell'occupazione, al rinnovo del parco macchine, devono trovare una loro corretta lettura in un tempo di almeno 3 anni, per avere un riscontro reale sulla validità di questi interventi e che a tale riguardo sono indicativi i dati sull'andamento delle vendite dell'industria automobilistica francese, in forte calo rispetto al periodo nel quale ha operato la rottamazione;

impegna il Governo:

a collocare il provvedimento della rottamazione delle auto e quello dei motocicli in un ambito di straordinarietà dell'intervento di politica economica per cui, esaurita la fase del provvedimento e della proroga, ormai necessaria in entrambi i settori per un'uscita meno traumatica da questo sistema di incentivazione, tale politica non sarà estesa a nessun altro settore industriale, salvo casi di particolare impatto sociale ed ambientale;

ad attuare politiche atte a condizionare le imprese automobilistiche e motociclistiche affinché presentino piani con precisi indirizzi di sviluppo industriale anche per quanto riguarda il settore della componentistica la cui autonoma capacità progettuale va sostenuta e ampliata affinché anche le imprese che operano in subfornitura, acquisiscano elementi di certezza e prospettiva;

a richiedere all'industria automobilistica precisi indirizzi per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione con particolare riguardo alla sicurezza attiva e passiva, alla riduzione dei consumi, all'impatto ambientale, al riciclaggio dei materiali, alla via-

bilità ed alla mobilità generale e che in tale quadro vanno precisati gli intendimenti industriali negli investimenti sull'auto a basso impatto ambientale e sui sistemi integrati di mobilità nelle grandi aree urbane; tali indirizzi devono essere comprensivi di impegni occupazionali con precisi programmi di assunzioni.

a presentare un piano, che indirizzi la politica dei trasporti, della mobilità di persone e merci, verso scelte di trasporto collettivo come già indicate dalla stessa Unione Europea;

a presentare in Parlamento il resoconto degli aiuti che negli ultimi 10 anni sono stati indirizzati all'industria automobilistica e motociclistica in ordine a sgravi contributivi, cassa integrazione guadagni, pensionamenti anticipati, fondi per l'occupazione; contributi sui finanziamenti alle imprese industriali, contributi ad imprese per investimenti ad alto contenuto tecnologico alle imprese esportatrici dei settori in oggetto, contributi ad investimenti sulla ricerca ed agevolazioni in materia di prezzi di energia per i trasporti.

9/4179/1

Edo Rossi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera

impegna il Governo

a ricercare possibili risorse che consentano di agevolare in modo specifico il ricambio delle autovetture che effettuano servizio taxi la cui immatricolazione sia superiore a 5 anni.

9/4179/2

Raffaldini.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge n. 324 del 1997 in esame, nel prevedere incentivi per la rot-

tamazione provvede anche ad un riordino funzionale di alcuni aspetti normativi e procedurali in materia di tasse automobilistiche e di organizzazione del Pubblico Registro Automobilistico;

in tale contesto va ricordato il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dove si prevede che « *l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri* », con ciò causando non poche iniquità in considerazione del fatto che l'obbligo in questione non decade in caso di avvenuto furto del veicolo, pur a seguito della denuncia effettuata all'autorità competente;

si rende pertanto opportuno provvedere tempestivamente ad una migliore regolamentazione della materia, prevenendo idonei correttivi al testo di legge al fine di venire incontro alle giustificate esigenze di quanti siano rimasti vittima di furti del proprio veicolo, evitando il danno derivante dal pagamento di una tassa su un mezzo di cui non si abbia più il possesso;

impegna il Governo:

ad accelerare, per quanto di propria competenza, l'approvazione di una modifica alle norme in vigore tale da far cessare l'obbligo di corresponsione del tributo, in caso di furto del veicolo, a far data dalla denuncia effettuata alla competente autorità ai sensi di legge, nonché disponendo che tali disposizioni abbiano effetto anche nei confronti delle sanzioni che, ancorché comminate, non risultino materialmente soddisfatte alla data di approvazione delle nuove norme;

a disporre inoltre la immediata sospensione delle sanzioni, nonché della notifica delle stesse, effettuate sulla base del richiamato decreto-legge n. 953 del 1982 e delle successive disposizioni applicative.

9/4179/3

Ostilio, Manzione.

La Camera,

premessi che:

la Simmel difesa di S. Giorgio su Legnano, controllata dalla FIAT Avio, è un'azienda storica già appartenuta al gruppo Barletti;

questa azienda nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti societari produttivi: le produzioni civili vengono scorporate nel 1987 e rimangono solo le produzioni militari;

in questi anni l'occupazione ha subito un drastico ridimensionamento passando dai circa 900 occupati della metà degli anni '80 agli attuali circa 190 attraverso la gestione di lunghi periodi di cassa integrazione e il ricorso alla messa in mobilità di molti lavoratori; a partire dal secondo semestre del 1996 si sono avuti consistenti segnali di ripresa di mercato e di produttività. Questa ripresa si è consolidata nel corso del 1997, tanto che è stato necessario il ricorso al lavoro straordinario concesso dal sindacato anche in fase di rinnovo contrattuale per sostenere la ripresa produttiva;

gli ordini acquisiti consistono di prevedere fin d'ora per il 1998 oltre 100.000 ore di lavoro; risulta pertanto del tutto ingiustificata e particolarmente grave la decisione della FIAT di chiudere lo stabilimento Simmel difesa di S. Giorgio su Legnano entro il 31 gennaio 1998, trasferendo le produzioni che attualmente vi si svolgono (spolette elettroniche e di tipo meccanico, attivatori e generatori e attività di *service*) negli stabilimenti di Torino e Colleferro.

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile per salvaguardare l'occupazione e la continuità produttiva di questa azienda, tenuto conto che la FIAT nel corso di questi anni ha beneficiato di molti incentivi finalizzati a sostenere l'occupazione non ultimo il dispositivo di cui al presente decreto-legge.

9/4179/4

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli.

La Camera,

considerato che:

in sede di discussione dell'A.C. 4179-A di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, gli incentivi per la rottamazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento costituiscono la « proroga » di quelli previsti dal decreto-legge n. 669 del 1996 e che tra i presupposti di tale proroga viene evidenziata la necessità di non pregiudicare il vantaggio conseguito per l'occupazione con esso ottenuto

impegna il Governo

a prevedere, nelle misure applicative del provvedimento legislativo attualmente in discussione, la revoca dei benefici concessi alle case costruttrici ed alle loro controllate qualora, a seguito della concessione dell'agevolazione prevista, non mantengano nelle proprie unità operative almeno i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 324 del 1997.

9/4179/5

Barral.

La Camera,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono unicamente in favore degli autoveicoli e che questo crea squilibrio tra settori produttivi e che tali incentivi sono considerati di carattere straordinario

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente gli interventi previsti nel presente provvedimento.

9/4179/6

Anghinoni, Barral.

La Camera,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono unicamente in favore degli autoveicoli e che tale situazione determina un evidente squilibrio tra settori produttivi e che tali incentivi sono considerati interventi straordinari

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente gli interventi previsti nel presente provvedimento, ed a definire una politica industriale per il settore automobilistico che tenga conto delle effettive possibilità di sviluppo dello stesso.

9/4179/7

Lembo, Barral.

La Camera,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono unicamente in favore degli autoveicoli e che questo crea squilibrio tra settori produttivi e che tali incentivi sono considerati interventi straordinari

impegna il Governo

ad individuare i settori produttivi in crisi ed adottare per questi strumenti di sostegno analoghi a quelli previsti nel provvedimento in discussione.

9/4179/8

Rizzi, Barral.

La Camera,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento costituiscono la « proroga » di quelli previsti dal decreto-legge n. 669 del 1996 e che tra i presupposti di tale proroga viene evidenziato in premessa il vantaggio conseguito per l'occupazione

impegna il Governo

a predisporre, entro 30 giorni, dalla data di conversione del presente decreto-legge, una relazione al Parlamento in cui vengano analiticamente descritti la situazione occupazionale precedente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 669 del 1996 ed i maggiori posti di lavoro venutisi a creare in conseguenza dell'applicazione di tale provvedimento legislativo.

9/4179/9

Gnaga, Barral.

La Camera

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento costituiscono la « proroga » di quelli previsti dal decreto-legge n. 669 del 1996 e che in sede di discussione sono state più volte evidenziate perplessità in merito alla quantificazione dell'onere per la collettività del provvedimento in discussione, così come successe anche per il riportato decreto-legge che introduceva questa tipologia di agevolazione;

che, in considerazione di quanto detto, non è accertato in termini definitivi il costo per l'erario di questi incentivi

impegna il Governo

a predisporre, entro 30 giorni, dalla data di conversione del presente decreto-legge, una relazione al Parlamento in cui vengano analiticamente specificati, sulla base del criterio della certezza degli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti legislativi, comunemente adottato nella fase di quantificazione degli effetti finanziari degli stessi, gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel disegno di legge attualmente in discussione.

9/4179/10

Dozzo, Barral.

La Camera

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento costituiscono la « proroga » di quelli previsti dal decreto-legge n. 669 del 1996 e che in sede di discussione sono state più volte evidenziate perplessità in merito alla quantificazione dell'onere per la collettività del provvedimento in discussione, così come è successo anche per il riportato decreto-legge che introduceva questa tipologia di agevolazione;

che un'effettiva valutazione dell'intera « operazione rottamazione » non può prescindere dalla conoscenza di quanto avvenuto in seguito all'applicazione delle norme del citata decreto-legge n. 669 del 1996

impegna il Governo

a predisporre, entro 30 giorni, dalla data di conversione del presente decreto-legge, una relazione al Parlamento in cui venga analiticamente specificato se e come il Governo abbia provveduto a rispettare le norme di copertura dell'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, con particolare riferimento alle modalità di reintegrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

9/4179/11

Martinelli, Barral.

La Camera

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono unicamente in favore degli autoveicoli e che questo crea squilibrio tra settori produttivi e che tali incentivi sono considerati interventi straordinari

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente gli interventi previsti nel presente provvedimento, né ad adottare analoghe misure per altri settori produttivi.

9/4179/12

Gambato, Barral.

La Camera,

considerato che tra i presupposti degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, viene evidenziata la necessità di estendere gli effetti di riduzione del carburante e dell'inquinamento atmosferico

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi in favore della ricerca nel settore automobilistico che consentano di sostenere adeguati piani investimento nello sviluppo di tecnologie e sistemi che consentano di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

9/4179/13

Stucchi, Barral.

La Camera,

considerato che tra i presupposti degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, viene evidenziata la necessità di estendere gli effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico

impegna il Governo

a definire specifici strumenti ed incentivi che consentano anche ad altri settori produttivi la cui attività può avere effetti negativi sull'ambiente, di dotarsi delle adeguate tecnologie atte a ridurre l'inquinamento atmosferico ed a migliorare l'impatto ambientale.

9/4179/14

Luciano Dussin, Barral.

La Camera,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono rivolti unicamente al settore automobilistico e che tale situazione determina uno squilibrio tra settori produttivi

impegna il Governo

a definire, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i settori produttivi in crisi ed adottare nei loro confronti adeguati interventi di sostegno e rilancio.

9/4179/15

Santandrea, Barral.

La Camera,

considerato il rinnovo degli incentivi non svolge un ruolo di volano per lo sviluppo dell'economia portando alla crescita di consumi anomali nel solo settore dell'auto legati alla temporaneità delle misure adottate e non assicura ai diversi comparti produttivi pari opportunità di crescita;

impegna il Governo

a promuovere una politica industriale che favorisca tutti i settori produttivi senza discriminazioni rimuovendo i nodi strutturali del sistema industriale al fine di creare le condizioni di maggiore competitività internazionale dei prodotti italiani.

9/4179/16

Teresio Delfino, Sanza, Volontè,
Tassone, Marinacci, Grillo,
Carmelo Carrara, Panetta.

La Camera,

considerato che viene fissato un limite alle agevolazioni in favore di auto alimentate a metano o a GPL rispetto a quelle a trazione elettrica;

considerato tale discriminazione è anche presente per i possessori di auto a

diesel acquistate prima del 1993 costretti a pagare il superbollo pur in presenza di un collaudo certificato dal PRA;

considerata la necessità di assicurare contributi omogenei per le auto ecologiche e identico trattamento fiscale per le auto a diesel;

impegna il Governo

a realizzare politiche in favore dei cittadini eliminando assurde discriminanti e sopprimendo nell'ambito dei provvedimenti tributari il superbollo per le auto a diesel acquistate prima del 1993 e a parificare i contributi per tutte le auto ecologiche.

9/4179/17

Tassone, Sanza, Teresio Delfino,
Volontè, Marinacci, Carmelo
Carrara, Grillo, Panetta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad assumere immediate iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, anche avvalendosi dei poteri ministeriali, per assicurare un sostegno finanziario per l'ammodernamento tecnologico della piccola e media impresa (leggi nn. 317 del 1991 e 341 del 1995), prevedendo la diminuzione della soglia di accesso ai finanziamenti;

a varare norme, anche in sede di provvedimenti collegati alla legge finanziaria, volte a tutelare il piccolo commercio, intervenendo sulle vendite sottocosto;

a prevedere un approfondimento in sede di Commissione dei 30 del testo definitivo sulla normativa fiscale con particolare riferimento all'IRAP relativamente all'indebitamento sugli interessi per gli investimenti;

a dare puntuali ed immediate notizie sulle ricadute occupazionali delle norme sulla rottamazione.

9/4179/18

Gasparri, Alessandro Rubino, Teresio Delfino, Poli Bortone, Rasi, Berruti, Benedetti Valentini, Mancuso, Polizzi, Amoruso, Gastaldi, Armo-

sino, Di Comite, Niccolini, Saponara, Mantovano, Pampo, Filocamo, Donato Bruno, Manzoni, Pezzoli, Deodato, Antonio Pepe, Conte, Neri, Scarpa Bonazza Buora, Leone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (COSTITUZIONE DI UNA COMPONENTE
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE NEL GRUPPO MISTO)
(DOC. II, N. 27 E ALLEGATO)*

(Sezione 1 - Modifica proposta)

ART. 13.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente (*).

(*) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.

ART. 14.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movi-

mento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (**).

(**) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.

(Sezione 2 - Proposta)**PROPOSTA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA****Proposta n. 1.**

Riformulare l'articolo 14, comma 5, terzo periodo, precisando che le liste, sulla cui base o in collegamento con le quali siano stati eletti i deputati che intendono costituire la componente delle minoranze linguistiche del Gruppo misto, debbono essere espressione di minoranze linguistiche individuate da specifiche norme di legge.

Riformulare l'articolo 14, comma 5, terzo periodo, specificando che i deputati

che intendono costituire la componente delle minoranze linguistiche del Gruppo misto debbono essere stati eletti nelle zone in cui sono insediate le minoranze linguistiche, tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, alle quali la disposizione fa riferimento.

Contento.

(Sezione 3 - Testo riformulato)

ART. 13.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente (*).

(*) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.

ART. 14.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (**).

(**) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.